

Prot. n° /2019
Cat. 002-13 fasc. 2019/5/0

S.U.A. Stazione Unica Appaltante: Provincia di Pesaro e Urbino

**Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Montecalvo in Foglia (PU)**

DISCIPLINARE DI GARA

**Gara a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di
realizzazione della nuova scuola dell'infanzia in Via Giovanni XXIII^ in località
Cà Gallo nel Comune di Montecalvo in Foglia (PU)**


Numero gara: 7310399

CIG: 7761726AE9

CUP: I27B17000090001

CPV: 45214000-1 Lavori di costruzione di scuole per l'infanzia

Importo contributo ANAC: € 80,00



La Provincia di Pesaro e Urbino, in esecuzione della Convenzione di adesione alla SUA Stazione Unica Appaltante (nel prosieguo anche Provincia o SUA) sottoscritta in data 03-04-2017, incaricata dal Comune di Montecalvo in Foglia, con determinazione n°315 del 27/12/2018, ai sensi dell'art.37 c.4 lett. c) del D.Lgs. n.50/2016, indice la presente gara a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione della nuova scuola dell'infanzia in Via Giovanni XXIII^ in località Cà Gallo – in Comune di Montecalvo in Foglia (PU).

La gara è svolta in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n°131 del 21/12/2018 e della suddetta determinazione a contrarre, con le quali sono stati approvati il Capitolato Speciale di gara, i criteri di valutazione, i requisiti di partecipazione, le modalità di gara e altre ulteriori informazioni ivi comprese le modalità di finanziamento.

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. sss), 36, 59, 60 e 95 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, seguendo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con esclusione delle offerte in aumento. La valutazione dell'anomalia sarà effettuata ai sensi dell'art. 97, comma 3, del medesimo decreto.

La presente gara è soggetta all'applicazione del **D. Lgs. n.50/2016** e del **D.P.R. n°207/1010** per la parte ancora in vigore ex art.216 del D.Lgs. n.50/2016.

Alla luce di autorevole dottrina e della nota operativa ANCI del 19/10/2018 Prot. 76/VSG/SD, risulta incerta l'applicazione diretta degli artt. 40 e 52 del "Codice", che sono anzitutto riferiti alla procedura sopra soglia comunitaria e non sono richiamati dall'art.36 comma 1 tra le disposizioni di applicazione obbligatoria nel quadro normativo per le procedure sotto soglia. **L'appalto, pertanto, nelle more della definizione di tutte le procedure tecniche necessarie per l'utilizzo da parte di questa S.U.A. in riutilizzo della piattaforma telematica di E Procurement denominata "GT-SUAM" della Regione Marche, si svolgerà con modalità alternative alla piattaforma elettronica, presentando l'offerta in formato elettronico, su supporto informatico, all'interno della busta chiusa sigillata e controfirmata.**

L'affidamento e l'esecuzione del presente appalto garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Sono, altresì, rispettati i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel D.Lgs. n.50/2016.

Il Progetto è stato validato in data 18/12/2018 ai sensi dell'art.26, comma 6 lett. c) del D. Lgs. n°50/2016.-

Il presente Disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del Bando di gara e disciplina le modalità di partecipazione alle procedure di gara.

Di seguito sono descritte le caratteristiche dell'appalto.



1) STAZIONE APPALTANTE

Provincia di Pesaro e Urbino, Stazione Unica Appaltante, viale Gramsci n. 4, 61121 Pesaro (PU)
– Tel. 0721/3591 –

Profilo di committente: www.appalticontratti.provincia.pu.it

Punti di contatto: Dott. Stefano Braccioni – Responsabile della P.O. Appalti e Contratti – tel. 0721/3592 348-269-223 – fax 0721/3592539 – e-mail: s.braccioni@provincia.ps.it

2) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Montecalvo in Foglia (PU), corrente in Piazza Municipio n.1 – 61020 Montecalvo in Foglia (PU) – tel. 0722/58113 – fax 0722/58315 – e-mail: comune.montecalvo@provincia.ps.it – pec: comune.montecalvo@emarche.it – Cod. Fiscale e P.Iva 00360650410 -

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Sanchini Alfonso – Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Montecalvo in Foglia - tel. 0722/58113/3 – e-mail: tecnico@comune.montecalvo.pu.it

3) DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara,
- Disciplinare di gara e relativa modulistica allegata,
- Progetto esecutivo (acquisito con prot. n°2158 del 17/1/2019)

Il Bando di gara sarà pubblicato, sulla G.U.R.I. (n°27 del 04/03/2019), su un quotidiano a maggiore diffusione locale “ Il Resto del Carlino Ed. Pesaro” e un quotidiano a diffusione nazionale: “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, sulla sezione Amministrazione Trasparente della Provincia di Pesaro e Urbino, sul profilo di committente di questa Amministrazione <http://www.provincia.pu.it/amministrazione/bandi-gare-e-appalti/>, sul portale dei Contratti Pubblici della Regione Marche <http://contrattipubblici.regione.marche.it/Servizi-On-line/Servizi-on-line-di-libera-consultazione/Bandi-esiti-ed-avvisi> e all'Albo Pretorio del Comune di Montecalvo in Foglia (PU).

La Provincia metterà a disposizione, con accesso libero e incondizionato, tutta la documentazione di gara sul profilo di committente, dal quale sarà quindi possibile scaricare tutti gli elaborati per la partecipazione.

La suddetta documentazione è inoltre visionabile presso la Provincia di Pesaro e Urbino - P.O. Appalti e Contratti, tutti i giorni lavorativi da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

4) PUNTI DI CONTATTO PER RICHIESTE DI CHIARIMENTI E FORMA DELLE COMUNICAZIONI



Punti di contatto per richieste di chiarimenti

I chiarimenti inerenti la presente procedura di gara potranno essere richiesti **esclusivamente al Rup Geom. Sanchini Alfonso** – inviando un'e-mail al seguente indirizzo: tecnico@comune.montecalvo.pu.it

Le istanze di chiarimento devono riportare: la denominazione, il numero di telefono e fax, indirizzo e-mail e indirizzo posta elettronica certificata (PEC) dell'operatore economico richiedente.

Le informazioni saranno comunicate al richiedente entro 6 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di chiarimento all'indirizzo di posta elettronica non certificata dal quale è pervenuta la richiesta stessa.

La Provincia avrà cura di pubblicare tempestivamente e in forma anonima sul profilo di committente eventuali richieste di chiarimenti con le relative risposte ritenute d'interesse generale per la partecipazione alla gara.

Forma delle comunicazioni

Ad eccezione di quanto sopra previsto per le richieste di chiarimenti, la Provincia e il Comune, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.50/2016, provvederanno ad effettuare tutte le comunicazioni relative alla presente gara all'indirizzo pec o al numero di fax indicati dal concorrente in sede di gara. Tali comunicazioni sono qualificate da presunzione assoluta di conoscenza da parte del destinatario a fronte del rapporto di corretto esito della trasmissione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo pec o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile Unico del Procedimento, diversamente la Provincia e il Comune declinano ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

5) DESCRIZIONE DELL'APPALTO CPV e CODICE NUTS

Oggetto

L'appalto ha ad oggetto l'esecuzione di tutte le opere e le provviste occorrenti per il **“Progetto di realizzazione della nuova scuola dell'infanzia in Via Giovanni XXIII[^] in località Cà Gallo nel Comune di Montecalvo in Foglia (PU)”** come risultante dagli elaborati progettuali da eseguirsi a Montecalvo in Foglia (PU) integrati, senza ulteriori oneri a carico del Comune, dalle soluzioni migliorative e/o integrazioni tecniche, qualitative, quantitative e di dettaglio contenute nell'offerta tecnica presentata dall'affidatario in sede di gara e approvate dal Comune.

Codice CPV e tipologia dei lavori

I lavori hanno come CPV il n. **45214000-1 Lavori di costruzione di scuole per l'infanzia** e prevedono le lavorazioni di cui all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.



Luogo di esecuzione

I lavori verranno eseguiti nel territorio comunale di Montecalvo in Foglia (PU) - Codice NUTS: ITI31

6) VALORE DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA E FINANZIAMENTO

Il valore dell'appalto è pari ad € 940.684,99 ed è definito come segue:

a)	Importo lavori	€ 912.691,02 (di cui € 142.529,96 per costo manodopera)
b)	Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso d'asta	€ 22.294,75
c)	Oneri per la sicurezza speciali	€ 5.699,22

7) OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Possono partecipare alla presente gara gli **operatori economici di cui all'art.3, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n.50/2016** nonché gli **operatori economici stabiliti in altri Stati membri**, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del D. Lgs. n.50/2016.

Rientrano nella definizione di operatori economici i soggetti indicati nell'art.45, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n.50/2016 (**consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili**), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti**, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), del D.Lgs. n.50/2016 (**raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti**), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli



operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Per quanto concerne la costituzione e la disciplina del raggruppamento temporaneo si rinvia a quanto stabilito dall'art.48 del D.Lgs. n.50/2016.

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art.48 del D.Lgs. n.50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Alle **aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete**, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n.50/2016 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.48 del medesimo decreto. Qualora le aggregazioni abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

8) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE (da dichiarare nella parte III^ del D.G.U.E.)

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici di cui al punto precedente in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione.

Requisiti di carattere generale (da dichiarare nella parte III^ del DGUE)

Costituiscono motivi di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura di gara, ai sensi all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e dell'ulteriore normativa vigente in materia.

- 1) la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché



all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui articoli 2621 e 2622 del codice civile;

- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora il concorrente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Al fine di non incorrere in dichiarazioni mendaci, si consiglia di acquisire presso il competente ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art. 33 DPR 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art. 689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002);

- 2) la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui



all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

- 3) la commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle Certificazioni rilasciate dagli Enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- 4) la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, che la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato;
- 5) lo stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o l'essere in corso di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016;
- 6) l'essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico, che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati.

Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di



influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- 7) la determinazione, con la propria partecipazione, di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 non diversamente risolvibile;
- 8) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n.50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- 9) la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- 10) il presentare nella procedura di gara in corso o negli affidamenti di sub-appalto documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- 11) il presentare quanto previsto al precedente punto 10) per l'operatore economico iscritto nel Casellario Informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C.;
- 12) l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- 13) la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- 14) la mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero la mancata autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito;
- 15) la mancata denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria, quando l'operatore economico è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi



dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La suddetta circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

16) il trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

17) il trovarsi nelle condizioni di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/2001.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

18) il trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 1-bis, comma 14, della L. n.383/2001. I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto pubblico fino alla conclusione del periodo di emersione;

19) il trovarsi nelle condizioni di cui all'art.48, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.



L'esclusione sarà disposta in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai precedenti punti da 1 a 19.

Nelle situazioni di cui al precedente punto 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o di cui ai precedenti punti da 4 a 16, l'operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto, non può avvalersi della possibilità prevista al precedente capoverso nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni dalla data del suo accertamento definitivo nei casi ove non sia intervenuta sentenza di condanna;

Le cause di esclusione di cui ai precedenti punti da 1 a 16 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella presente procedura di gara e nell'eventuale affidamento di subappalto, la stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Requisiti di idoneità professionale (da dichiarare nella parte IV Sezione A del DGUE)

L'operatore economico deve soddisfare i criteri di selezione definiti a norma **dell'art.83 del D. Lgs.**



n.50/2016.

In particolare, ai fini della sussistenza dei **requisiti di idoneità professionale**, i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della **Camera di Commercio, Industria, Artigianato e agricoltura per lavori inerenti il restauro e la manutenzione di beni culturali immobili, ai sensi dell'art.5 del D.M. n.154 del 22/08/2017**, o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del citato decreto, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Requisiti a garanzia della qualità (da dichiarare nella parte IV Sezione D del DGUE)

Il concorrente non è obbligato a possedere la certificazione della qualità UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata dai soggetti accreditati, ai sensi dell'art.87 del D.Lgs. n.50/2016

Il possesso della certificazione di qualità risulta dall'attestazione SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o associati, qualificati a partire dalla classifica III[^], ad eccezione dell'operatore economico che assume lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica I[^] o II[^].

Requisiti di qualificazione (da dichiarare nella parte II Sezione A del DGUE)

L'operatore economico deve soddisfare i **requisiti di qualificazione** definiti a norma dell'art.84 del D.Lgs. n.50/2016.

Ai fini della sussistenza dei suddetti requisiti (da comprovare mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC), il concorrente deve essere in possesso della qualificazione nelle seguenti categorie (riferibili all'allegato a) al D.P.R. n.207/2010 e in conformità a quanto previsto all'art.4 del Capitolato Speciale d'appalto):

LAVORAZIONI	IMPORTO	PERCENTUALE
OG 1 Opere Edili	€. 223.974,77	23,955%
OG 11 Impianti Tecnologici	€. 153.491,42	16,416%
OS 32 Strutture in legno	€. 557.519,58	59,629%
Totale lavori	€. 934.985,77	100,00%



Si richiama l'attenzione, a quanto specificato all'art.61 comma 2 del D.P.R. n°207/2010 ovvero che la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all', del medesimo decreto (raggruppamenti di tipo orizzontale).

Ai sensi dell'art.1 comma 2, del regolamento approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 Novembre 2016 n°248, per soddisfare i requisiti di qualificazione non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento di cui all'art.89 del D. Lgs. N°50/2016 relativamente alla Categoria OS32 e OG11.-

Per l'esecuzione della lavorazione della **Categoria prevalente OS32 e della Cat. OG11** (trattandosi di categorie SIOS così come determinato dall'art.12 della Legge n°23/95/2014 n°80 e regolamentato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/11/2016), essendo di importo superiore al 10% del totale dei lavori, **occorre possedere i requisiti in proprio nelle categorie stesse** oppure costituire un R.T.I. verticale (mandante con requisiti nella categoria scorporabile) oppure sub-appaltare max 30% e possedere i requisiti in proprio per la restante parte (min. 70%)

Sopralluogo obbligatorio

Il sopralluogo presso le aree dell'intervento è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79 comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Alfonso Sanchini al seguente indirizzo e-mail tecnico@comune.montecalvo.pu.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente - recapito telefonico - recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà pervenire obbligatoriamente entro le ore 13:00 del giorno 21/03/2019.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 giorni di anticipo all'indirizzo di posta elettronica non certificata dal quale è pervenuta la stessa richiesta.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla**



lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Al termine del sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione. La sua mancata allegazione tra la documentazione amministrativa è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la Provincia si riserva la possibilità di effettuare le verifiche in via documentale.

Falsità in atti e dichiarazioni mendaci


Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76 del decreto citato). Pertanto, qualora l'esito delle verifiche delle condizioni di partecipazione non confermi le dichiarazioni del concorrente, quest'ultimo sarà escluso dalla gara con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal sopra richiamato art.76.

Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica**, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;



- b. l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- c. la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d. la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

10) ESECUZIONE DELL'APPALTO

Subappalto

I lavori dovranno essere eseguiti direttamente dall'aggiudicatario e il contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.105, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016.

Il subappalto è disciplinato dall'art.105 comma 2 e seguenti del D.Lgs. n.50/2016 nonché dagli artt. 43 e seguenti del Capitolato speciale d'appalto.

Si richiama in particolare quanto esplicitato al punto 9) (**verifica delle condizioni di partecipazione**) del presente disciplinare di gara.

Inoltre:

- **il concorrente, pena la mancata autorizzazione al subappalto, dovrà indicare in maniera dettagliata nella parte II sezione D del DGUE le prestazioni che intende subappaltare,**
- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto,



- il Comune corrisponderà all'affidatario l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dai subappaltatori, salvo quanto previsto all'art.105, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti, i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dall'art.80 del D.Lgs. n.50/2016.

Termini di esecuzione e penali

Il termine di esecuzione dei lavori è di **200 (duecento)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Requisiti particolari di esecuzione

Per l'esecuzione del contratto non sono richiesti requisiti particolari di cui all'art.100 del D.Lgs. n.50/2016.

Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro

Nell'esecuzione dell'appalto l'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n.50/2016 (art.30, comma 3, del decreto citato).

Disciplina sul lavoro

L'affidatario applica al personale impiegato nei lavori oggetto del presente appalto il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (art.30, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016).

Piani di sicurezza

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. Per le disposizioni in materia di sicurezza occorre prestare particolare attenzione a quanto previsto agli artt.36 e seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto.



Normativa regionale

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'affidatario è obbligato a quanto stabilito nella **legge regionale n°33 del 18/11/2008 Regione Marche** avente ad oggetto "Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili".

Si fa presente che la **legge regionale n° 8 del 23/02/2005 Regione Marche** obbliga tutte le Imprese Edili che hanno cantieri attivi nel territorio regionale ad iscriversi alla Cassa Edile competente per territorio. L'affidatario, pertanto, è obbligato a procedere a tale iscrizione comunicandone gli estremi alla stazione appaltante prima della stipula del relativo contratto.

Disciplina economica

Per la disciplina economica si rinvia all'art. 27 Bis del Capitolo Speciale d'appalto.

Revisione dei prezzi

Per la disciplina della revisione dei prezzi si rimanda all'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e all'art.46 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Varianti

Per la disciplina delle varianti si rimanda si rimanda all'art.106 del D.Lgs. n.50/2016.

11) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE e PRESUPPOSTI PER L'AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. sss), 36, 59, 60 e 95 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, seguendo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sul base del miglior rapporto qualità/prezzo, con esclusione delle offerte in aumento. La valutazione dell'anomalia sarà effettuata ai sensi dell'art. 97, comma 3, del medesimo decreto.

Sono considerate **inammissibili**, ai sensi dell'art.59 del D.Lgs. n.50/2016, le offerte:

- a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b) che non hanno la qualificazione necessaria;
- c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

Fermo restando quanto previsto all'art.83 comma 9 del D. Lgs. n.50/2016 concernente l'istituto del



soccorso istruttorio descritto al paragrafo 9 del presente disciplinare, sono considerate **irregolari**, ai sensi dell'art.59 del D.Lgs. n.50/2016, le offerte:

- a) che non rispettano i documenti di gara;
- b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice una gara;
- c) che l'Amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Saranno inoltre **escluse** le offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento o riferite ad offerta relativa ad altra gara o in variante.

L'aggiudicazione avverrà previa verifica, in applicazione degli articoli da 80 a 83 del D. Lgs. n.50/2016, della sussistenza dei seguenti **presupposti**:

- conformità dell'offerta ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara e nei documenti di gara;
- provenienza dell'offerta da un offerente che non è escluso ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e che soddisfa i criteri di selezione fissati nel bando di gara ai sensi dell'art.83 del medesimo decreto;
- soddisfazione dell'offerta degli obblighi di cui all'art.30, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta ammissibile e valida, se ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

E' facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e/o per ragioni di pubblico interesse.

12) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero a quella che avrà conseguito la somma più elevata dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica secondo il metodo di valutazione di seguito descritto.

La ripartizione del punteggio considerando quello massimo di 100 punti verrà attribuito in base ai seguenti elementi di valutazione:

- **Offerta tecnica** **max punti 85**
- **Offerta economica e temporale** **max punti 15**

L'attribuzione dei punteggi avverrà in base ai criteri indicati nel proseguo.

Per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà impiegato il metodo aggregativo compensatore che consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:



$$P_i = C_{ai} * P_a + C_{bi} * P_b + \dots + C_{ni} * P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i ;

.....
 C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

.....
 P_n = peso criterio di valutazione n.;

QUADRO SINTETICO CRITERI E PONDERAZIONE (si rimanda alla successiva tabella di approfondimento "CRITERI, SUB CRITERI E RELATIVI PUNTEGGI"):

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PONDERAZIONE/PESO
1	QUALITATIVO Miglioramento della qualità architettonica e funzionale dell'edificio, delle aree esterne, delle dotazioni impiantistiche e delle loro prestazioni.	Punti 85
2	QUANTITATIVO Ribasso sul prezzo a base di appalto, riduzione tempi di esecuzione.	Punti 15

VALUTAZIONE CRITERI QUALITATIVI (OFFERTA TECNICA)

La valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi qualitativi indicati nella tabella dei criteri dell'offerta tecnica, in base alla documentazione fornita dal concorrente.

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri di valutazione aventi natura **qualitativa**, saranno discrezionalmente determinati dalla commissione giudicatrice, secondo la seguente ripartizione:

GIUDIZIO	COEFF. CORRETTIVO
Ottimo	1,00
Distinto	0,90
Buono	0,80
Discreto	0,70
Sufficiente	0,60
Insufficiente	0,00



Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti con arrotondamento alla seconda cifra decimale. L'attribuzione del coefficiente medio al punteggio massimo acquisibile identificherà il punteggio del concorrente per ciascun criterio.

E' imposto il livello minimo qualitativo di punti 50 su 85, pertanto il mancato raggiungimento di tale punteggio minimo comporterà la mancata apertura dell'offerta economica.

Qualora nessuna delle offerte soddisfi tale livello la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione dei lavori.

La commissione giudicatrice terrà conto dei seguenti contenuti dell'offerta tecnica (qualitativa):
l'offerta tecnica dovrà contenere gli elaborati descrittivi (relazioni e grafici) relativi alle eventuali proposte progettuali aggiuntive e/o migliorative del progetto posto a base di gara; le proposte saranno predisposte sulla base delle indicazioni contenute nei documenti di progetto, coerenti con esso e non potranno in ogni caso stravolgerne natura e finalità del progetto stesso.

In particolare, gli elaborati descrittivi dovranno obbligatoriamente comprendere:

A) una Relazione, redatta con carattere Times New Roman altezza 11, cui vengano chiaramente indicate le migliori proposte e le tipologie di lavori non previste nel progetto posto a base d'asta che si intendono effettuare. Il numero massimo di cartelle formato A4 da prevedere è fissato in n.10 facciate A4, le facciate eccedenti tale numero saranno barrate e non prese in considerazione dalla commissione di gara;

B) Elaborati Tecnici (che a discrezione del concorrente potranno essere planimetrie, prospetti, sezioni, particolari costruttivi, rendering, rilievi grafici di dettaglio, etc.) relativi alle eventuali proposte progettuali offerte quali migliorative e/o aggiuntive del progetto posto a base di gara. Il numero di elaborati tecnici aggiuntivi presentati è a discrezione del concorrente.

I sopraelencati documenti, costituenti la proposta tecnica migliorativa e/o aggiuntiva, offerta dal concorrente, costituiranno la componente dell'offerta sulla quale la Commissione giudicatrice procederà all'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione.

Per ciò che concerne le sole offerte aggiuntive aventi ad oggetto migliorie tecniche inerenti gli impianti tecnologici, di cui al decreto del ministero dello sviluppo economico 22/01/2008 n. 37 8 ex legge 46/90 si potranno allegare le relative schede tecniche dei materiali ed impianti, corredate delle relative relazioni di calcolo, se dovute.

Al riguardo di tale proposta migliorativa si precisa che:



- 1) le variazioni proposte non potranno, in ogni caso, comportare significative modificazioni tecniche rispetto al progetto posto a base di gara, né stravolgerne finalità e contenuti, non saranno prese in considerazione proposte che comportino variazioni di tipo strutturale ed architettonico (riferito alle dimensioni ed alla suddivisione interna degli spazi);
- 2) i concorrenti sono tenuti a fornire adeguata argomentazione sulle motivazioni tecniche/economiche che hanno sotteso all'introduzione della singola variante/integrazione progettuale;
- 3) tutte le eventuali proposte migliorative dovranno, in ogni caso, essere compiutamente rappresentate, descritte e firmate da tecnico abilitato all'esercizio della professione, nonché prima della stipula del contratto integrate nel progetto a base d'asta in modo da rispettare le indicazioni e prescrizioni riportate negli elaborati dello stesso;
- 4) tutte le proposte migliorative dovranno, in ogni caso, presentare elementi di convenienza per la Stazione Appaltante. Qualora la proposta avanzata è invece non tecnicamente valida o comporta costi di manutenzione eccessivi, sarà attribuito alla proposta un punteggio pari a "0" (zero);
- 5) gli elaborati progettuali redatti dal concorrente aggiudicatario della procedura di gara, saranno allegati al contratto d'appalto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 6) al concorrente che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, non risulterà aggiudicatario, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi e di ogni altro servizio, oneri e prestazioni resisi necessari al fine della formulazione dell'offerta.

N.B. Ogni concorrente in base ai propri standard di produzione può personalizzare i dettagli costruttivi dei singoli elementi costituenti l'edificio;

Il concorrente dovrà allegare la documentazione tecnica ed esplicativa relativa esclusivamente ai prodotti offerti; non devono, quindi, essere allegati depliant generici o altra documentazione non attinente al prodotto offerto. La documentazione integrativa non attinente specificatamente al prodotto offerto non verrà valutata in sede di gara. I documenti che compongono il fascicolo devono essere sottoscritti dal concorrente.

I punteggi relativi ai vari sub criteri saranno attribuiti insindacabilmente dalla Commissione giudicatrice, sulla base della documentazione presentata e degli "Elementi richiesti per la valutazione".

VALUTAZIONE CRITERIO QUANTITATIVO (OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE)

SUB CRITERIO 1: PREZZO (massimo 5 punti)

Per quanto concerne la valutazione dell'elemento quantitativo relativo al "prezzo" il concorrente dovrà esprimere un ribasso percentuale sull'importo a base d'appalto secondo le indicazioni fornite dal bando.

Il punteggio attribuito alle offerte sarà calcolato tramite interpolazione lineare (criterio aggregativo-compensatore).



In simboli:

$$\mathbf{Vai} = \mathbf{Ra} / \mathbf{Rmax}$$

Dove:

Vai = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

Ra = Valore (ribasso) offerto dal concorrente "a"

Rmax = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

Quando il concorrente "a" non effettua alcuno sconto, Ra assume valore 0, così come il coefficiente Vai; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto Vai assume valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (5 punti).

SUB CRITERIO 2: TEMPI ESECUZIONE (massimo 10 punti)

Per quanto concerne la valutazione dell'elemento quantitativo relativo al "tempo di esecuzione in riduzione" il concorrente dovrà esprimere un ribasso sull'ammontare stabilito nel cronoprogramma progettuale (200 gg.), secondo le indicazioni fornite dal bando.

Il punteggio attribuito alle offerte sarà calcolato tramite interpolazione lineare (criterio aggregativo-compensatore).

In simboli:

$$\mathbf{Vai} = \mathbf{Ra} / \mathbf{Rmax}$$

Dove:

Vai = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

Ra = Valore (ribasso espresso in giorni) offerto dal concorrente "a"

Rmax = Valore (ribasso espresso in giorni) dell'offerta più conveniente

Quando il concorrente "a" non effettua alcuna proposta temporalmente riduttiva, Ra assume valore 0, così come il coefficiente Vai; mentre per il concorrente che propone una maggior riduzione, Vai assume valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (10 punti).



CRITERI, SUB CRITERI E RELATIVI PUNTEGGI:

OFFERTA TECNICA (85 punti)			
CRITERIO	NOTE	SUB CRITERIO	PUNTEGGIO
Miglioramento della qualità architettonica e funzionale dell'edificio. Punteggio 40 /100	Con riferimento all'intero edificio.	Miglioramento della fruibilità degli spazi di progetto. Miglioramento degli infissi esterni e interni (porte, finestre, porte-finestre, vetrate fisse e vetrate apribili) dal punto di vista della prestazione, del materiale, del numero e disposizione in riferimento alle condizioni di illuminazione naturale degli ambienti.	20/100
	Con riferimento alle sole parti interne del fabbricato.	Miglioramento della qualità estetica dell'edificio, dei materiali di finitura, della durabilità e delle necessità di manutenzione.	10/100
	Con riferimento alle sole parti esterne del fabbricato.	Miglioramento della caratterizzazione architettonica complessiva del fabbricato.	10/100
Miglioramento della qualità architettonica e funzionale delle aree esterne. Punteggio 10 /100	Con riferimento alla sistemazione esterna.	Miglioramento della fruibilità delle aree scoperte del lotto di progetto e degli accessi.	10/100
Miglioramento delle dotazioni impiantistiche e delle loro prestazioni. Punteggio 30/100	Con riferimento all'intero edificio.	Miglioramento degli impianti dal punto di vista delle tecnologie applicate e delle prestazioni attese.	30/100
Interventi migliorativi ed aggiuntivi. Punteggio 5/100	Con riferimento all'intero edificio.	Proposte migliorative volte alla caratterizzazione dell'edificio in relazione alla specifica destinazione d'uso.	5/100



OFFERTA ECONOMICA (15 punti)			
CRITERIO	NOTE	SUB CRITERIO	PUNTEGGIO
Ribasso economico sull'importo delle opere. Punteggio max 5 /100	Ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base di gara.	1	5/100
Tempi esecuzione dell'opera. Punteggio max 10 /100	Giorni in meno, rispetto ai 200 giorni di cronoprogramma, in cui la ditta si impegna a realizzare e consegnare l'opera completa e funzionante.	2	10/100

13) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà pervenire, pena l'esclusione, in plico chiuso idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante e, comunque, in modo da garantire l'integrità del plico stesso senza che sorga dubbio alcuna sulla sua eventuale manomissione, contenente la Documentazione Amministrativa, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Quantitativa, al seguente indirizzo: **Provincia di Pesaro e Urbino – P.O. 2.5 Appalti e Contratti - Viale Gramsci n.4 - 61121 Pesaro entro il termine perentorio delle**

ore 12.00 del giorno 04 APRILE 2019

Le offerte dovranno essere inoltrate a **mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero postacelere, ovvero mediante consegna a mano all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (che rilascerà apposita ricevuta)** con avviso che oltre detto termine nessuna altra offerta sarà valida anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti, che non sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di nuova offerta.

Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente e, ove per qualsiasi motivo lo stesso non pervenisse in tempo utile, la Provincia non si assume responsabilità alcuna e l'offerta sarà **esclusa**. Non fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale.

Nessun rimborso spetterà ai concorrenti per eventuali spese di partecipazione alla presente gara.

Il plico, pena l'esclusione, dovrà recare all'esterno:

- l'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso, completo di telefono, fax, e-mail e P.IVA (in caso di raggruppamenti sul plico dovrà essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento, con specificazione dei ruoli di mandatario e mandante);



- l'indicazione relativa all'oggetto della gara: "Lavori di realizzazione della nuova scuola dell'infanzia in Via Giovanni XXIII^ in località Cà Gallo nel Comune di Montecalvo in Foglia (PU) – CIG:7761726AE9";
- la dicitura "NON APRIRE".

Il plico, pena l'esclusione, dovrà contenere:

- > una busta contenente un supporto informatico su cui è salvata la documentazione amministrativa, recante il mittente e la dicitura "Busta A - Documentazione Amministrativa";
- > una busta contenente un supporto informatico su cui è salvata l'offerta tecnica, recante il mittente e la dicitura "Busta B - Offerta Tecnica";
- > una busta contenente un supporto informatico su cui è salvata la documentazione aggiuntiva, recante il mittente e la dicitura "Busta C – Offerta Economica e Tempotale" (secondo il facsimile allegato).

Le buste "A", "B" e "C" dovranno, pena l'esclusione, essere chiuse, idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura dal legale rappresentante e, comunque, presentate in modo tale da garantire l'integrità delle buste stesse senza che sorga dubbio alcuna sulla loro eventuale manomissione.

14) BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente deve inserire nella busta A il **cd-rom o altro supporto informatico** contenente i documenti informatici che compongono la documentazione amministrativa.

Ciascun documento informatico dovrà avere formato digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) ovvero consistere in un file registrato su supporto informatico con firma digitale del sottoscrittore.

Non saranno più accettati documenti cartacei. Si specifica che ove fosse richiesta copia di documenti (es. cartà identità o procura...) la stessa è intesa come scansione.

I fogli di ciascun documento devono essere numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine del singolo documento).

Il nome di ciascun file dovrà riportare le seguenti informazioni:

nome operatore economico in breve (è sufficiente il mandatario in caso di RTI) – tipo documento (es. domanda di partecipazione, dgue, garanzia...)

Il supporto informatico dovrà riportare le seguenti informazioni:

nome operatore economico in breve (è sufficiente il mandatario in caso di RTI) – doc amministrativa

La documentazione amministrativa si compone della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni integrative nonché della documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di



partecipazione.

1) Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta in **bollo da € 16,00** preferibilmente secondo il modello di cui all'**allegato n. 1** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è **sottoscritta**:

1. dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;
2. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
3. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
4. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune**, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.



Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) scansione di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) scansione della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

2) Documento Unico di Gara Europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE esclusivamente in formato elettronico collegandosi al seguente indirizzo <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it>

Successivamente

- dove è scritto "Chi è a compilare il DGUE?", selezionare "Sono un operatore economico";
- comparirà la dicitura "Che operazione si vuole eseguire?", selezionare "Importare un DGUE";
- caricare il file ESPD Request (richiesta di DGUE) messo a disposizione dalla Provincia **allegato n.2** alla documentazione di gara (il file è denominato "DGUE - espd-request" ed è in formato XML);
- selezionare il Paese del compilatore;
- procedere con "avanti";
- compilare il DGUE caricato sul browser in ogni sua parte, secondo quanto di seguito indicato;
- scaricare al termine della compilazione, il file .xml e salvarlo in formato .pdf;
- firmare digitalmente il file in formato .pdf;
- salvare il file firmato sul cd-rom.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte già compilata dalla Provincia.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.



Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- a. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- b. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- d. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- e. PASSOE dell'ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"
- f. dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 8 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

1. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 8 del presente disciplinare;



2. la sezione D per dichiarare l'eventuale possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al punto 8 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

3) Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, preferibilmente redatte utilizzando il modello di cui all'**allegato n.3**, con le quali tra le altre:

1. dichiara di essere una micro/piccola/media impresa;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 2 e comma 5 lett. f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) del Codice;
4. dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall'art.53 comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001;
5. dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall'art.1-bis della L. n.383/2001 D.Lgs. n.165/2001;
6. si obbliga a quanto stabilito nella **legge regionale n. 33 del 18/11/2008 Regione Marche** avente ad oggetto "Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili" nonché nella **legge regionale n. 8 del 23/02/2005 Regione Marche** relativa all'iscrizione alla Cassa Edile competente per territorio e alla comunicazione



degli estremi alla stazione appaltante prima della stipula del relativo contratto;

7. accetta il **“Protocollo d’intesa per la promozione della legalità e di condizioni di sicurezza nel lavoro, con particolare riferimento ai cantieri di lavori pubblici nella Provincia”** acquisito al protocollo generale di questa Amministrazione al n.31048/2013 e sottoscritto in data 09/03/2011 da Prefettura di Pesaro e Urbino e alcuni enti del territorio provinciale tra i quali la Provincia di Pesaro e Urbino, di cui si riporta lo stralcio al paragrafo 18 (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
8. accetta il **“Protocollo di legalità”** stipulato tra la Prefettura di Pesaro e Urbino e la Provincia di Pesaro e Urbino, di cui si riporta un riassunto al paragrafo 18 (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
9. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera di Giunta Provinciale n.10 del 30/01/2014 e reperibile al seguente link <http://www.provincia.pu.it/funzioni/organizzazione-generale/affari-istituzionali/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
10. dichiara di impegnarsi a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della L. n.136/2010;
11. dichiara di voler o meno fruire del beneficio della riduzione della garanzia provvisoria, del suo eventuale rinnovo e della garanzia definitiva;
12. dichiara di voler segretare o meno la documentazione presentata in caso di istanza di accesso agli atti da parte di un altro operatore economico;
13. dichiara di essere/non essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia di
14. elegge domicilio anche per le comunicazioni di gara;
15. rende i consensi relativi al trattamento dei dati personali;

Le seguenti dichiarazioni sono a carico dell’operatore economico e non sono inserite in nessun modello:

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

- > dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione



inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia


- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 16, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

4) Documentazione a corredo



Il concorrente allega:

- A) **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
- B) documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice. La garanzia deve essere **pari ad € 18.813,70** (corrispondente al 2% del valore dell'appalto), pena l'esclusione, sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta dell'offerente, predisposta secondo le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. n.50/2016.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la tesoreria comunale sul c/c corrispondente al seguente codice IBAN: **IT 86L0311105448000000000933** o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'offerente:

- a) può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa,
- b) deve essere predisposta sulla base delle schede tecniche contenute nell'allegato al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 19/1/2018 n.31, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 16/L del 10/4/2018 – Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n.83 del 10/4/2018 – Serie Generale,
- c) deve avere validità per almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell'offerta,
- d) deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante,
- e) in caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, deve essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento,
- f) in caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE, deve essere intestata al mandatario con espressa indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento ovvero il consorzio ovvero il GEIE.



La garanzia fideiussoria deve essere prodotta **in formato digitale** nel rispetto delle modalità previste dal D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) mediante diretta produzione del documento informatico, ossia del file in formato p7m registrato su supporto informatico con firme digitali del contraente e del garante.

Alla luce del parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 26 del 23 febbraio 2012, si precisa che l'autenticità della polizza o della firma digitale non può essere riscontrata dalla Commissione "ab externo" attraverso il collegamento al sito istituzionale del garante per la verifica del codice di controllo ivi riportato, trattandosi di soggetto terzo estraneo alla procedura di gara.

L'importo della garanzia, del suo eventuale rinnovo e della garanzia definitiva è ridotto delle percentuali previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, se l'operatore economico, in sede di offerta, dichiara di voler fruire di tali benefici, dimostri il possesso dei relativi requisiti e lo documenti nei modi prescritti dalle norme vigenti. (In caso di raggruppamento temporaneo orizzontale: il certificato di qualità dovrà essere posseduto da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento – in caso di raggruppamento temporaneo verticale: il certificato di qualità dovrà essere posseduto da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento ovvero se solo alcuni operatori economici sono in possesso della certificazione di qualità, essi potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota ad essi riferibile).

La garanzia provvisoria presentata dall'aggiudicatario sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre quella dei non aggiudicatari sarà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione con l'atto con cui si comunica l'aggiudicazione stessa.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- **dichiarazione di impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni**, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, nel caso in cui alla scadenza di validità della garanzia provvisoria non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione (in caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, deve essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o consorzio, pena l'esclusione; in caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE, deve essere intestata al mandatario con espressa indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento ovvero il consorzio ovvero il GEIE, pena l'esclusione);
- **dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria ovvero in caso di garanzia provvisoria presentata in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, **a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto** di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs. n.50/2016 (in caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario



di concorrenti, deve essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o consorzio, pena l'esclusione; in caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE, deve essere intestata al mandatario con espressa indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento ovvero il consorzio ovvero il GEIE, pena l'esclusione). **Tale dichiarazione non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (ex art. 93 comma 8 D.Lgs 50/2016);**

C). ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

D). documentazione attestante il pagamento dell'**imposta di bollo**. A tal fine i concorrenti devono produrre idoneo documento attestante l'assolvimento dell'imposta secondo una delle seguenti modalità:

- a) copia scansionata del foglio su cui viene apposta la marca da bollo debitamente annullata e con sovrascritto il numero di gara SIMOG e il CIG della presente procedura di gara;
- b) copia scansionata ovvero file del versamento effettuato mediante modello F23 dal quale risultino il numero di gara SIMOG e il CIG della presente procedura di gara. Per una corretta compilazione si rimanda alla seguente pagina web dell'Agenzia delle Entrate: <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/pagamenti/f23/modello+f23/ind+f23+modello>.

Le offerte non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione alla procedura ma verranno comunicate al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni del caso ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.642 del 26/10/1972.

E). Attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dal Comune di Montecalvo in Foglia (PU).

5) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti



▷ dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs.



82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente punto potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

La Provincia si riserva la facoltà di verificare, nei confronti dei concorrenti, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara mediante l'acquisizione dei relativi certificati e tramite accertamenti d'ufficio. Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni rese, si procederà all'esclusione dalla gara, all'incameramento della cauzione provvisoria e alle necessarie comunicazioni alle competenti autorità. Tali verifiche verranno effettuate anche nei confronti dell'aggiudicatario e qualora quanto dichiarato in sede di gara non corrisponda a quanto risulti dai certificati e/o documenti prodotti e/o a quanto accertato d'ufficio dalla Provincia, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione provvisoria e alle necessarie comunicazioni alle competenti autorità. Si fa presente che in caso di dichiarazioni non veritiere troveranno applicazione le sanzioni previste dal D.P.R. n.445/2000.

La documentazione amministrativa, pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di tipo economico con riferimento all'offerta presentata.

15) BUSTA B - OFFERTA TECNICA



Il concorrente deve inserire nella busta B il **cd-rom o altro supporto informatico** contenente i documenti informatici che compongono l'offerta tecnica.

Ciascun documento informatico dovrà avere formato digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) ovvero consistere in un file registrato su supporto informatico con firma digitale del sottoscrittore.

Non saranno più accettati documenti cartacei.

I fogli di ciascun documento devono essere numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine del singolo documento).

Il nome di ciascun file dovrà riportare le seguenti informazioni:

nome operatore economico in breve (è sufficiente il mandatario in caso di RTI) – tipo documento (es. relazione, computo...) - off tecnica

Il supporto informatico dovrà riportare le seguenti informazioni:

nome operatore economico in breve (è sufficiente il mandatario in caso di RTI) – offerta tecnica

L'offerta dovrà essere **consegnata su n.2 supporti magnetici** sia in formato PDF che in formato sorgente DWG o DXF o DGN (per gli elaborati grafici) o su programmi idonei alla riletture e rielaborazione (per documenti di testo e/o immagini).

L'offerta tecnica consiste nella proposizione di soluzioni migliorative e/o integrazioni di qualità, tecniche e di dettaglio che lo stesso propone di apportare al progetto esecutivo posto a base di gara.

N.B. L'offerta tecnica dovrà essere sintetizzata nei documenti espressamente richiamati al paragrafo 12) del presente Disciplinare, oltre al Computo metrico di dettaglio non estimativo riferito alle migliorie e integrazioni tecniche proposte. In tale documento le migliorie proposte dovranno essere identificate come corpi d'opera all'interno dei quali saranno indicate le descrizioni estese delle voci di elenco prezzi che specificino le lavorazioni o forniture offerte con le rispettive quantità senza alcun riferimento ai prezzi a pena di esclusione.

Si specifica inoltre che le lavorazioni o forniture offerte nelle migliorie verranno eseguite e contabilizzate a corpo senza che possa essere invocata alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. Le voci descrittive delle lavorazioni o forniture dovranno essere desunte dai prezziari ufficiali in vigore.

Per cartelle della relazione tecnica si intendono pagine in formato A4 con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A3 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.).



Ogni documento di cui si compone l'offerta tecnica dovrà essere redatto in lingua italiana e sottoscritto, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui alla busta A – Documentazione amministrativa.

Il concorrente, con la sottoscrizione degli elaborati sopra indicati, assume in proprio ogni onere e responsabilità relativi alla realizzazione tecnica ed economica delle offerte migliorative a corpo così come proposte.

Al concorrente aggiudicatario e ai concorrenti che, a seguito, dell'espletamento della procedura di gara, non risulteranno aggiudicatari, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento delle proposte presentate e di ogni altro servizio, onere o prestazione resosi necessario al fine della formulazione dell'offerta tecnica.

L'offerta tecnica, pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di tipo economico con riferimento all'offerta presentata.

16) BUSTA C) – OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

Il concorrente deve inserire nella busta C il **cd-rom o altro supporto informatico** contenente l'offerta Quantitativa.

Il documento informatico dovrà avere formato digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) ovvero consistere in un file registrato su supporto informatico con firma digitale del sottoscrittore. Non saranno più accettati documenti cartacei.

I fogli devono essere numerati con la formula «pagina n: X di n. Y», oppure «X/Y» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine del documento).

Il nome del file dovrà riportare le seguenti informazioni:

- ♦ nome operatore economico in breve (è sufficiente il mandatario in caso di RTI) – offerta Economica e Temporale

Il supporto informatico dovrà riportare le seguenti informazioni:

- ♦ nome operatore economico in breve (è sufficiente il mandatario in caso di RTI) – offerta Economica e Temporale

L'offerta Economica e Temporale, predisposta preferibilmente secondo il modello **allegato n°4** al presente disciplinare di gara e **in bollo da € 16,00**, contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

1. Offerta di ribasso

Il ribasso percentuale applicato sull'importo a base di gara. Il ribasso offerto dovrà essere espresso in cifre e il lettere con indicazione di 3 decimali e in caso discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido il ribasso più vantaggioso per il Comune.



2. la **stima presuntiva degli oneri di sicurezza aziendali** inerenti i rischi specifici della propria attività d'impresa, la cui mancanza comporterà automaticamente l'esclusione dalla gara, ex art. 95 c. 10 del D. Lgs. 50/2016;
3. **il proprio costo della manodopera**, ricompreso comunque nell'offerta, la cui mancanza comporterà automaticamente l'esclusione dalla gara ex art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016.

Offerta temporale – Tempi di esecuzione e consegna dell'opera:

Riduzione in giorni che si intende offrire sul tempo massimo previsto di 200 giorni per l'esecuzione e consegna dell'opera completa in ogni sua parte e funzionante da valutare attraverso l'analisi del cronoprogramma proposto dal concorrente (dovrà pertanto essere allegato un cronoprogramma dettagliato dei lavori atto a giustificare il tempo di esecuzione e consegna offerto).

Si precisa che il tempo di esecuzione risultante dal ribasso, se risulta con frazione di giorno è arrotondato al giorno intero, con arrotondamento all'unità di giorno inferiore (esempio 34,6 giorni si arrotonda in 34 giorni)

Ogni documento di cui si compone "l'offerta economica e temporale" dovrà essere redatto in lingua italiana e sottoscritto, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui alla busta A – Documentazione amministrativa.

L'offerta Economica e Temporale non potrà presentare correzioni valide se non controfirmate e, qualora fosse composta da più fogli, dovrà essere sottoscritta in ciascun foglio.

L'offerta si riterrà impegnativa per il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.

17) APERTURA DELLE OFFERTE

L'apertura delle offerte avverrà presso la sala "Giuseppe Mari" nella sede della Provincia di Pesaro e Urbino Viale Gramsci n. 4 - 61121 Pesaro

alle ore 9.00 del giorno 11 Aprile 2019

Eventuali rettifiche al giorno e ora indicati saranno rese note mediante pubblicazione sul profilo di committente anche fino al giorno antecedente la data indicata.

In tale seduta pubblica il Seggio di gara procederà:

- alla verifica della corretta e regolare presentazione dei plichi,
- all'apertura dei plichi e alla verifica della presenza e della regolare chiusura delle buste A-B-C,
- all'apertura delle buste A e alla verifica della documentazione ivi contenuta e del possesso delle



condizioni di partecipazione in capo ai concorrenti al fine della loro ammissione/esclusione alla gara sulla base delle dichiarazioni dagli stessi presentate,

- a siglare i lembi di chiusura delle buste B e C.

Esaurita la fase di ammissione dei concorrenti, in **seduta pubblica** la Commissione di gara procederà all'apertura delle buste B e, in una o più **sedute riservate**, alla valutazione delle offerte tecniche, assegnando i relativi punteggi sulla base dei criteri, sub-criteri indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in **seduta pubblica**, la cui data sarà comunicata ai concorrenti tramite pec o fax entro le 24 ore precedenti, la Commissione e/o il Seggio di gara:

- darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche,
- procederà all'apertura delle buste C, Offerte economiche e temporali, constatando la presenza della documentazione richiesta.

La Commissione stilerà la proposta graduatoria sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascuna offerta e risultante dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e formulerà una proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio.

Qualora due o più offerte ottengano il medesimo punteggio, la gara sarà aggiudicata mediante sorteggio, ai sensi dell'art. 77 del R.D. n.827/1924.

Il Seggio di gara e/o la Commissione trasmetterà alla stazione appaltante la graduatoria con l'indicazione del concorrente che risulti aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Delle operazioni di gara verrà redatto apposito verbale.

Il verbale di aggiudicazione non tiene luogo del contratto ai sensi dell'art. 88 del Regolamento sulla contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n.827, e, pertanto, la nascita del vincolo giuridico avverrà al momento della stipula formale del contratto nei termini previsti dall'art.32 del D. Lgs. n. 50/2016.

Informazioni riguardanti le sedute pubbliche nonché le relative convocazioni

Qualora il numero degli operatori economici ammessi a partecipare alla gara sia elevato tale da non permettere l'invio nei termini previsti delle comunicazioni mediante fax o pec tramite il sistema operativo in possesso della Provincia, tutte le informazioni riguardanti le sedute pubbliche della Commissione di gara nonché le relative convocazioni saranno tempestivamente pubblicate sul profilo di committente. Tale pubblicazione avrà valore di notifica agli effetti di legge.

Partecipazione alle sedute pubbliche di gara

Alle sedute pubbliche potranno partecipare tutti i soggetti interessati.

Tuttavia per ciascun operatore economico concorrente (inteso quale soggetto singolo o R.T.I. o Consorzio) verrà dato atto nel verbale di gara della presenza di un solo rappresentante, il quale, a seguito di esibizione del documento di identità e degli atti a comprova della propria qualifica, avrà diritto di parola e potrà chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. Si specifica che per rappresentante si intende il titolare (se ditta individuale) o il legale rappresentante (se società o



cooperativa) o il direttore tecnico o il soggetto che esibisca una procura o una delega idonee a comprovare la propria legittimazione a presenziare in nome e per conto del concorrente.

Gli altri soggetti interessati potranno presenziare senza diritto di parola.

18) AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Terminate le operazioni di gara, la SUA Stazione Unica Appaltante procederà nei confronti del primo in graduatoria, alla verifica del possesso delle condizioni di partecipazione prescritte dalla documentazione di gara.

Con apposita determinazione dirigenziale verrà approvata la proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, e aggiudicato l'appalto. Tale aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso delle condizioni di partecipazione di cui sopra.

La comunicazione dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art.76, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, ancorché sospesa nell'efficacia per la suddetta verifica, sarà immediatamente efficace nei confronti dei controinteressati (vedasi Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, n. 32/2012).

La stipulazione del contratto avverrà decorsi i termini di cui all'art.32, commi 8 e seguenti, del D.Lgs. n.50/2016, previa presentazione della documentazione all'uopo necessaria richiesta dal Comune.

Il contratto sarà stipulato direttamente con il Comune di Montecalvo in Foglia (PU).

Ai fini della stipula del contratto si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n.159/2011 in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni antimafia.

Si informa, ai sensi dell'art.209, comma 2, D.Lgs. n.50/2016, che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art.205 del D.Lgs. n.50/2016, sono devolute alla giurisdizione ordinaria del Tribunale di Pesaro.

19) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Avvertenze generali

- La SUA Stazione Unica Appaltante si riserva con provvedimento motivato in cui vengono esplicitate le ragioni, ivi compresa la mancata realizzazione definitiva delle forme di finanziamento ovvero la non convenienza, l'inidoneità, l'incongruità o l'invalidità delle offerte presentate, la più ampia potestà discrezionale che consentirà loro di revocare, sospendere, annullare o rinnovare la procedura di gara, prorogare i termini di presentazione delle offerte, non aggiudicare, non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi dell'art. 1337 e 1338 del c.c..
- Con l'accettazione incondizionata delle clausole del presente disciplinare di gara e del Capitolato Speciale d'Appalto e in generale di tutta la documentazione di gara, si intende



implicita la dichiarazione del concorrente di essere perfettamente organizzato ed attrezzato, a "perfetta regola d'arte", per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente gara.

- Tutte le relazioni tecniche e tutta la documentazione di gara saranno acquisite dalla Provincia e non verranno restituite.
- Il Comune di Montecalvo in Foglia (PU), qualora la presente procedura di gara andasse deserta o nessun operatore economico presenti offerta valida, si riserva la facoltà di affidare direttamente l'appalto a soggetto qualificato di fiducia.
- In caso di eventuale contrasto tra le clausole della presente lettera d'invito e quelle del Capitolato, dovrà sempre essere accordata prevalenza alle prime, atteso che il Capitolato assolve alla preminente funzione di predeterminare l'assetto negoziale degli interessi dell'Amministrazione e dell'impresa aggiudicataria in seguito all'espletamento della gara e non di regolamentare direttamente la procedura selettiva (v. fra gli altri Consiglio di Stato Sez.V 29 agosto 2006 n.503 e Consiglio di Stato Sez.V n.4684/2015 e TAR Venezia 20/10/2016 n.1163).

Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art.35, comma 18, del D.Lgs. n.50/2016 e dall'art.27 del Capitolato Speciale d'Appalto, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% sul valore stimato dell'appalto. L'appaltatore dovrà presentare apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'anticipazione sarà erogata entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento.

Tracciabilità dei pagamenti

Il contratto è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come disciplinata dall'art.3 e dall'art.6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art.6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187.

Spese

Le spese tutte inerenti all'appalto sono a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art.8 del D.M. LL.PP. 145/2000.

Misure per la legalità e controlli per la sicurezza nei cantieri di opere oggetto di pubblico appalto

Secondo quanto previsto nel "Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e di condizioni di sicurezza nel lavoro, con particolare riferimento ai cantieri di lavori pubblici nella Provincia" acquisito al protocollo generale di questa Amministrazione al n.31048/2013 e sottoscritto in data 09/03/2011 da Prefettura di Pesaro e Urbino e alcuni enti del territorio provinciale tra i quali la Provincia di Pesaro e Urbino, si rende noto, stralciando letteralmente il testo dal paragrafo 5.1.1, quanto segue:



- “a) Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto di appalto lavori, l'impresa appaltatrice è obbligata ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende industriali edili ed affini, artigiane edili e affini, delle cooperative edili e affini, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative, nonché gli accordi integrativi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. Il CCNL e l'integrativo di riferimento sono quelli previsti per le aziende a seconda della loro qualificazione in sede di iscrizione alla Camera di Commercio di provenienza, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.
- b) L'impresa appaltatrice è obbligata altresì, ad applicare il Contratto collettivo nazionale di lavoro e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti coi soci.
- c) L'inottemperanza degli obblighi normativi e retributivi previsti nel Contratto collettivo nazionale di lavoro, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione provinciale del Lavoro, dall'INPS, dall'INAIL o dalle Zone Territoriali dell'ASUR-Marche, costituisce inadempienza contrattuale. Fatte salve le procedure espletate d'ufficio dagli organi competenti in materia, la stazione appaltante assegnerà all'impresa un termine non inferiore a 30 giorni per sanare l'inadempienza accertata, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per presentare copia del ricorso avverso il provvedimento di accertamento ispettivo. Scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto o senza che risulti comunque sanata l'inadempienza accertata, ovvero nell'ipotesi di rigetto del ricorso avverso l'eventuale provvedimento di accertamento ispettivo, la stazione appaltante procederà a trattenere un importo di almeno il 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati. Le somme accantonate sono costituite a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di sorta. Sarà possibile per l'impresa appaltatrice ottenere il pagamento delle somme accantonate nel momento in cui il responsabile del procedimento accerti la regolarizzazione degli obblighi suddetti.
- d) In caso di reiterate o perduranti inadempienze in ordine agli obblighi di cui al precedente paragrafo, l'ente appaltante si riserva di risolvere il contratto di appalto.
- ...omissis...
- j) Per gli appalti pubblici e relativi subappalti e subcontratti oggetto del presente protocollo, l'obbligo di iscrizione alla cassa edile riguarda tutte le imprese edili con cantieri attivi nel territorio provinciale, con riferimento all'ubicazione del cantiere.”

Sempre a seguito degli impegni assunti con il suddetto Protocollo d'intesa, si informa che la Provincia di Pesaro fornirà alla Prefettura di Pesaro e Urbino informazioni concernenti le imprese aggiudicatrici di appalti pubblici con offerta al ribasso superiore al 25% al fine di attuare specifici controlli circa il rispetto delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro da parte degli organi preposti.

Protocollo di legalità



Secondo quanto stipulato tra la Prefettura di Pesaro e Urbino e la Provincia di Pesaro e Urbino con apposito "Protocollo di legalità" e prevedendo la presente gara d'appalto le seguenti attività:

5. trasporto di materiali a discarica,
6. trasporto e smaltimento di rifiuti,
7. fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, calcestruzzo, bitume.
8. fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art.105 D.Lgs. n.50/2016),
9. noli a freddo di macchinari,
10. noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art.105 D.Lgs. n.50/2016),
11. autotrasporti,
12. guardia al cantiere

L'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento e le successive variazioni al fine di poterlo trasmettere alla Prefettura di Pesaro e Urbino per le verifiche e l'acquisizione delle informazioni antimafia. Qualora tali informazioni siano positive, si procederà automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo con applicazione di una penale pari al 10% del valore del sub-contratto a titolo di liquidazione forfetaria dei danni, salvo il maggior danno (clausola risolutiva espressa).

Procedure di ricorso

Il presente Disciplinare di gara con relativo Bando, ai sensi del combinato disposto dell'art.204 D.Lgs. n.50/2016 e degli artt. 119 e 120 D.Lgs. n.104/2010, può essere impugnato unicamente mediante ricorso al T.A.R. Marche, corrente in Ancona via della Loggia n.24, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale.

Accesso agli atti e divieto di divulgazione

Salvo quanto espressamente previsto nel D.Lgs. n.50/2006, in particolare all'art.53, il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990. I richiedenti pertanto hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/1990, fatta salva la possibilità da parte dei concorrenti di escludere da tale accesso, indicandolo esplicitamente nella documentazione di gara, le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. È fatto salvo quanto previsto dall'art.53, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016.

Informativa sulla privacy

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR), esclusivamente nell'ambito della gara



regolata dal presente disciplinare di gara.

Con l'invio dell'offerta, i concorrenti esprimono tacitamente il loro consenso al predetto trattamento.

Allegati:

Allegato 1 – Domanda di partecipazione

Allegato 2 – DGUE (file ESPD REQUEST in formato xml)

Allegato 3 – Dichiarazioni integrative

Allegato 4 – Offerta economica e temporale

Pesaro, 26/02/2019

Il Direttore della SUA Stazione Unica Appaltante
(Dott. Marco Domenicucci)



SB/pb

